

Statuto Gruppo AEMO

Generalità

Articolo 1: Nome

Sotto il nome «GRUPPO DEGLI AEMO E PRATICHE EDUCATIVE IN AMBIENTE APERTO DELLA SVIZZERA LATINA» è costituita un'associazione a scopo non lucrativa nel senso degli articoli 60 e successivi del Codice civile svizzero.

Articolo 2 : Sede e durata

- a. La sede del Gruppo AEMO si situa all'indirizzo professionale del segretario del Comitato.
- b. La durata del Gruppo AEMO è illimitata.

Articolo 3 : Scopi e strumenti

- a. Il Gruppo AEMO ha come scopi di:
 - Promuovere le pratiche educative in ambiente aperto.
 - Favorire gli scambi sulle pratiche e le nuove esperienze interne ed esterne al Gruppo AEMO.
 - Favorire e creare modelli per la formazione continua dei professionisti.
- b. Gli strumenti di lavoro privilegiati al fine di realizzare tali scopi sono:
 - L'organizzazione di un evento annuale nell'occasione dell'Assemblea generale che riunisce i membri del Gruppo AEMO e i suoi dipendenti.
 - L'organizzazione, il sostegno e la promozione di altri eventi nel corso dell'anno sotto forma di giornate tematiche, di incontri tra servizi o di formazioni comuni.

Gli eventi organizzati dal Gruppo AEMO possono essere riservati ai membri o aperto, in toto o in parte, al pubblico (beneficiari, professionisti, società, collettività).

Membr

Articolo 4 : Membri

- a. Solamente le organizzazioni (fondazioni, associazioni o altre persone morali) della Svizzera latina che offrono a minori e/o giovani adulti

delle pratiche educative in ambiente aperto possono diventare membri del Gruppo AEMO. Le organizzazioni devono proporre prestazioni di qualità e i professionisti devono essere in possesso di una formazione a livello terziario nel settore del lavoro sociale, di un'esperienza professionale conseguente e beneficiare di una formazione continua specifica.

- b. Le richieste di ammissione sono da indirizzare al Comitato. Le candidature convalidate sono sottomesse all'Assemblea generale per approvazione.
- c. Ogni membro del Gruppo AEMO è rappresentato (per nome) da due delegati: un professionista e un membro del personale direttivo.
- d. L'insieme dei professionisti e del personale di direzione delle organizzazioni membri possono partecipare di diritto alle Assemblee del Gruppo AEMO e alla vita dell'associazione.
- e. Solo i membri onorari possono essere accettati in qualità di membri individuali. I membri onorari possono essere proposti al Comitato da un organismo membro o dal Comitato stesso in segno di riconoscimento per un impegno speciale in corrispondenza agli scopi del Gruppo AEMO. La loro ammissione è validata dall'Assemblea generale. I membri onorari possono partecipare alle Assemblee e alle attività del Gruppo AEMO ma non dispongono del diritto di voto.

Articolo 5 : Entrata

- a. Ogni membro riconosce con la sua entrata gli statuti e le decisioni degli organi competenti. La qualità di membro è acquisita con il pagamento della quota.
- b. I membri onorari sono esonerati dal pagamento della quota.

Articolo 6 : Dimissioni, esclusioni

- a. Ogni dimissione deve essere comunicata per iscritto al Comitato. Il membro che dà le sue dimissioni continua a pagare la sua quota da membro durante l'anno in corso.
- b. Il Comitato può decidere l'esclusione di uno o più membri. Ne informa l'Assemblea Generale. Qualsiasi membro escluso ha diritto di ricorso presso l'Assemblea Generale.

- c. I membri dimissionari o esclusi perdono ogni diritto sui beni sociali del Gruppo AEMO.

Articolo 7 : Responsabilità

I membri del Gruppo AEMO non incorrono in alcuna responsabilità personale per gli impegni presi dall'Associazione, impegni esclusivamente garantiti per il bene di questi.

Articolo 8 : Il Comitato

- a. Il Comitato si compone di un minimo di cinque delegati dei membri (persone fisiche), scaturite da tre membri al meno (persone morali).
- b. Il Comitato è eletto dall'Assemblea Generale, ma la determinazione dei ruoli di ognuno è di scelta del comitato.
- c. Durante l'elezione del Comitato, i membri del Comitato si astengono.
- d. La durata del mandato dei membri del Comitato è annua. Possono essere rieletti. Il Comitato vigila tuttavia nel rinnovare la sua composizione regolarmente in funzione delle opportunità e possibilità.

Articolo 9 : Competenze

- a. Il Comitato dirige l'attività del Gruppo AEMO. Si incontra ogni qualvolta necessita su convocazione di uno dei suoi membri, ma almeno quattro volte all'anno.
- b. Le sessioni del Comitato possono essere allargate all'insieme dei delegati su proposta del Comitato o dei delegati.
- c. Il Comitato rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi.
- d. La firma di due membri del Comitato ingaggia in maniera valida la responsabilità del Gruppo AEMO.
- e. Il Comitato è incaricato di:
 - Privilegiare la partecipazione di tutti i membri del Gruppo AEMO all'organizzazione delle attività.
 - Prendere tutte le misure utili al fine di raggiungere gli scopi stabiliti dall'Associazione.
 - Convocare Assemblee generali ordinarie e straordinarie.
 - Procedere alla conferma delle ammissioni e esclusioni dei membri.

- Vegliare all'applicazione degli statuti.
- Amministrare i beni del Gruppo AEMO.

Articolo 10 : Organo di controllo dei conti

- a. L'Assemblea generale elegge due revisori dei conti e un supplente. Il mandato conferito è di un anno e può essere rinnovato al massimo due volte.
- b. La verifica dei conti del Gruppo AEMO incombe loro e il risultato del esaminato viene presentato sotto forma di rapporto la ratifica all'Assemblea generale.

Finanze

Articolo 11 : Risorse

Le risorse del Gruppo AEMO sono le seguenti:

- Quota associativa ;
- Prodotti di attività particolari;
- Sovvenzioni, donazioni e eventuali donazioni.

Organi

Articolo 12 : Organi

Gli organi del Gruppo AEMO sono:

1. L'Assemblea generale.
2. Il Comitato.
3. L'Organo di controllo dei conti.

Articolo 13 : L'Assemblea generale

L'organo supremo del Gruppo AEMO è l'Assemblea generale. Si compone dall'insieme dei membri del Gruppo AEMO.

Articolo 14 : Ruoli

L'Assemblea generale tratta i seguenti temi:

- a. Eleggere il Comitato e l'Organo di controlli dei conti;
- b. Aderire al rapporto d'attività del Comitato;
- c. Deliberare sulla politica generale del Gruppo AEMO;
- d. Accettare i conti e votare il budget;
- e. Dare incarico al Comitato e all'Organo di verifica dei conti;
- f. Votare la somma delle quote annue su proposta del Comitato;
- g. Confermare le ammissioni, dimissioni e esclusioni dei membri;
- h. Accogliere e modificare gli statuti;
- i. Sciogliere l'Associazione.

Articolo 15 : Date, richieste, Assemblee straordinarie

- a. L'anno associativo incorre dal 1 luglio al 30 giugno.
- b. L'Assemblea generale ordinaria avviene ogni anno in autunno.
 - La data e l'ordine del giorno devono essere comunicate per iscritto ai membri nel corso del mese di giugno che la precede;
 - Un'Assemblea straordinaria può avvenire su decisione del Comitato o sotto richiesta di almeno 1/5 dei membri aventi diritto al voto.

Articolo 16 : Votazioni, elezioni

- a. Ogni membro dispone di due voti, uno per delegato.
- b. I membri del Comitato non dispongono di voti individuali.
- c. Nel caso di uguaglianza dei voti, la persona in carica della presidenza del Comitato vale doppio.
- d. Le votazioni e elezioni avvengono ad alzata di mano.

Disposizioni finali

Articolo 17 : Modifiche degli Statuti

La modifica degli Statuti non può avvenire solo su decisione di un'Assemblea

generale, anche se questa modifica risulta sul ordine del giorno. La maggioranza dei due terzi delle persone presenti aventi diritto di voto deve essere raggiunta.

Articolo 18 : Scioglimento

- a. Lo scioglimento del Gruppo AEMO può essere proposta solo dal Comitato o almeno dalla metà dei membri. Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata appositamente a questo riguardo.
- b. La decisione dello scioglimento richiede l'approvazione di due terzi delle persone presenti aventi diritto di voto.
- c. In caso di scioglimento, l'Assemblea generale straordinaria si pronuncia sull'utilizzo della ricchezza del Gruppo AEMO nello spirito degli scopi del Gruppo AEMO.

Articolo 19 : Ratifica

I presenti Statuti modificati vengono adottati dall'Assemblea generale ordinaria del 20 settembre 2019.

Gli Statuti entrano in vigore immediatamente.

Per qualsiasi cosa non compresa in questi Statuti, bisogna fare riferimento agli 60 e successivi del Codice civile svizzero.

Granges-Paccot, le 20 septembre 2019

Le président

Willy Baumgartner

Le secrétaire

Bernard Marchand

Le Caissier

Alain Gerber